



COMUNE DI LAMPORECCHIO
(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA

allegato n°1

Regolamento per la cremazione, l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

(Approvato con delibera n. 20 /CC del 4 MAGGIO 2017)
(Modificato con delibera n. ____/CC del _____ 2023)

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - FINALITÀ

- 1) Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, della Legge 30 marzo 2001, n.130, del Decreto Ministero della Salute del 9 luglio 2002, del D.P.R. n. 254 del 10 luglio 2003, della Legge Regionale della Toscana 31 maggio 2004, n. 9, della Legge Regionale della Toscana 4 aprile 2007, n. 18 e sue modifiche ed integrazioni, della Legge Regione Toscana n°16/2000 modificata dalla L.R.T. 36/2007, della Legge Regione Toscana 18/2007, della Legge Regione Toscana 31/2009 e della legge Regione Toscana 66/2013.
- 2) Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
- 3) Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
 - La salma** è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.
 - Il cadavere** è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.
 - il feretro** è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - l'inumazione** è la sepoltura del feretro in terra;
 - la tumulazione** è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;
 - la traslazione** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
 - l'esumazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - l'estumulazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 - la celletta ossario** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
 - l'ossario comune** è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione e le ceneri;
 - i resti ossei** sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;
 - i resti mortali** sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 - COMPETENZE

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale il quale si avvale degli organi preposti della Azienda Sanitaria Locale per quanto di specifica competenza igienicosanitaria.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.

Articolo 3 - RESPONSABILITÀ

- 1) Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi e/o furti commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

Articolo 4 - SERVIZI FUNEBRI

- 1) Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto assegnatario del servizio, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o disposizioni in merito prevedono la gratuità del servizio.
- 2) Le tariffe sono determinate e approvate dall'Organo Comunale competente.
- 3) Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
- 4) In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità: il coniuge, convivente o componente dell'unione civile, i figli; i genitori; altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
- 5) In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Articolo 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) È inoltre, ben visibile al pubblico, in prossimità dell'ingresso principale, l'orario di apertura e chiusura.
- 3) Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Articolo 6 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Il Responsabile individuato per l'organizzazione ed il regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, avvalendosi del soggetto gestore dei servizi cimiteriali, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi

Articolo 7 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

Articolo 8 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma può essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, e comunque sempre seguendo le prescrizioni cautelative del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI

- 1) I contenitori di resti mortali devono possedere caratteristiche specifiche per le diverse tipologie di trasporto:
 - la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;
 - ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione.
- 2) Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è necessario:
 - l'uso dell'originario feretro, ove possessa ancora tali caratteristiche;
 - l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile;
 - che il contenitore di resti mortali nonché delle ceneri riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione;
 - solo nel caso che il Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune o suo delegato dietro parere del Coordinatore sanitario ASL abbia rilevato la necessità che il trasporto dei resti mortali sia effettuato utilizzando un feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

Articolo 10 - DENUNCIA DI MORTE ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- 1) La denuncia di morte può essere fatta da parenti del defunto, dall'Impresa di onoranze funebri, o da persona informata del decesso entro 24 ore dall'evento presso l'ufficio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

- 2) Successivamente viene rilasciata l'autorizzazione al seppellimento: in caso di morte naturale, direttamente dal Comune;
 - in caso di morte accidentale o violenta, dal Comune previo rilascio della salma e nullaosta, se necessario, rilasciato dalla Procura;
 - in caso di morte per malattia infettiva, dal Comune a cui compete informare l'Ufficio di Igiene dell'Azienda U.S.L. mediante scheda riportante le generalità del defunto e la causa di morte; della causa della morte viene informata anche l'impresa incaricata del servizio funebre in quanto dovrà adottare per il seppellimento tutti gli accorgimenti fissati dalla legge.
- 3) Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", sul permesso di seppellimento non dovrà essere indicata la causa di morte che verrà comunicata solo alle autorità preposte al servizio.
- 4) Se il decesso è avvenuto presso l'abitazione, un familiare o un delegato o altra persona a conoscenza del decesso dovrà recarsi all'Ufficio di Stato Civile, munito di documento di riconoscimento, e consegnare l'Avviso o dichiarazione di morte redatto dal Medico curante ed avallato dal Medico Necroscopo dell'A.S.L.;
- 5) Se il decesso è avvenuto in Istituto (Ospedale, Casa di Cura, e comunque luoghi in cui sia presente persona con qualifica di Direttore o Capo Convivenza) un responsabile dell'Istituto trasmetterà comunicazione scritta del decesso all'Ufficio, unitamente alla scheda ISTAT e all'accertamento di morte.

Articolo 11 - TARGA DI RICONOSCIMENTO

- 1) Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

Articolo 12 - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

- 1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese Funebri che risultino in possesso della prescritta autorizzazione.
- 2) Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.

Articolo 13 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

- 1) Sono a pagamento i trasporti e servizi funebri di salma, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento e da eventuali disposizioni dell'Amministrazione.
- 2) Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.
- 3) Può essere concessa l'erogazione di funerali gratuiti per le salme destinate alla cremazione e per le salme destinate all'inumazione, di persone indigenti, il cui stato di indigenza sia verificato secondo gli accordi in essere con la Società della Salute.
- 4) In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune è comunque competente nei casi di decesso avvenuto sul proprio territorio.

Articolo 14 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

- 1) L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.
- 2) Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
- 3) Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1):
 - i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;
 - i trasporti di cadaveri di cui al precedente comma 2, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.
- 4) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
- 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.
- 6) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Articolo 15 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

- 1) I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate.
- 2) Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
- 3) Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
- 4) In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
- 5) Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
- 6) L'Azienda U.S.L. tramite suo delegato vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Articolo 16 - AUTO FUNEBRI

- 1) I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di auto funebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".
- 2) Le auto funebri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.

- 3) Le auto funebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

Articolo 17 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

- 1) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
- 2) Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.
- 3) Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
- 4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Articolo 18 - TRASPORTO DI SALME E CADAVERI

Il trasporto di salme e cadaveri avviene nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di riferimento vigente e dalle Leggi e disposizioni della Regione Toscana

Articolo 19 - TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

- 1) Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
- 3) Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

- 1) Il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato e si osservano le disposizioni della normativa vigente in materia (art. 27 DPR 285/90).
- 2) Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera Regionale n. 599 del 10 giugno 2002 dalla Regione Toscana.

Articolo 21 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.

- 2) Il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino avviene secondo le indicazioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

Articolo 22 - CORTEI FUNEBRI

Per quanto riguarda i cortei funebri non patrocinati dal Comune:

- 1) Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune devono avere a disposizione una dotazione di personale dipendente, e uno o più carri funebri ben attrezzati tali da assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi di trasporto loro commissionati dai cittadini.
- 2) Le imprese devono avere e garantire una dotazione sufficiente di autovetture, personale addetto e di quanto altro occorre in modo da assicurare sempre e comunque in ogni evenienza e/o circostanza, senza l'ausilio del personale del Comune, la regolarità e il decoro di tutti i trasporti funebri, in relazione alle mortalità e/o alle richieste del pubblico e/o ordinati dall'Autorità Giudiziaria.
- 3) Il corteo funebre deve seguire il percorso più breve dal luogo dove si trova il defunto al luogo prescelto per la cerimonia in base al culto professato in vita dal soggetto e da questi al luogo al Cimitero. In alternativa il corteo può dirigersi direttamente al Cimitero, quando non siano state richieste cerimonie o su espressa disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nei casi in cui ne ricorra il motivo. Ai sensi del vigente Codice della Strada, i cortei funebri, lungo il percorso non possono essere interrotti e devono essere opportunamente identificati con i segnali di "inizio Corteo" e "fine Corteo".
- 4) La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato sono autorizzate in relazione a circostanze contingenti ed allo scopo di consentire l'ordinato svolgimento del servizio di trasporto funebre a modificarne i percorsi stabiliti. Il servizio di Polizia Stradale da parte del personale di Polizia Municipale, per le attività ricomprese al presente articolo non di rilevanza pubblica o patrocinate espressamente dal Comune di Lamporecchio, è a pagamento.

Articolo 23 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ONORANZE FUNEBRI

Le imprese funebri private, qualora intendano effettuare attività di vendita al dettaglio, devono munirsi del titolo abilitativo previsto dalla L.R.T. 28/2005 e s.m.i., fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. nonché di eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 24 - DIVIETI

- 1) Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva; sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

- esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- 2) I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

Articolo 25 - IDONEITÀ DI VEICOLI E LOCALI

Le imprese di onoranze funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Articolo 26 - INCARICATO DEL TRASPORTO

- 1) È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D.Lgs. 267/2000.
- 2) L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P., così come modificato dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86.

CIMITERI

Articolo 27 - CIMITERI DEL COMUNE

Il Comune di Lamporecchio è caratterizzato dalla presenza di n. 4 Cimiteri Comunali così distribuiti:

Lamporecchio capoluogo
San Baronto
Porciano
Orbignano

Articolo 28 - COMPETENZE E TARIFFE

- 1) L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto disposto al precedente art. 2.
- 2) La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile della U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
- 3) Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.
- 4) Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
- 5) Le operazioni cimiteriali, ivi comprese le concessioni sono soggette al pagamento di apposita tariffa individuata con propri atti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 29 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

- 1) Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:
 - decedute nel territorio del Comune di Lamporecchio;
 - ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;

- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990;
 - aventi il coniuge, convivente o componente dell'unione civile o un parente di 1° grado residente nel Comune di Lamporecchio o già accolto in un cimitero del Comune
 - qualora non più residente, essere comunque stato residente per un periodo ininterrotto superiore a 5 anni nell'arco degli ultimi 50 anni.
- 2) Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
 - 3) La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Lamporecchio.
 - 4) Il Responsabile con apposito atto detta disposizioni relativamente all'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali; la disciplina di ingresso; disciplina i riti funebri e ogni altra norma relativa a particolari divieti; disciplina l'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copri tomba; lavori e opere funerarie private.
 - 5) Il Sindaco, in casi particolari e urgenti, su richiesta dei parenti, Enti o associazioni può consentire l'accettazione di salme di altra destinazione o provenienza. La decisione dovrà poi essere ratificata dalla Giunta Comunale

Articolo 30 - REPARTI SPECIALI

- 1) Il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
- 2) Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, secondo le indicazioni fissate dal P.R.C., in via transitoria vengono inumati in campo comune.

Articolo 31 - SEPOLTURE RISERVATE A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All'interno del Cimitero del Capoluogo il Sindaco, o suo delegato, ha facoltà di disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

Articolo 32 - DEPOSITO PROVVISORIO

- 1) In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.
- 2) La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita: nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità o nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari o per mancanza di sepolture
- 3) Il responsabile dei servizi cimiteriali fissa la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.

Articolo 33 - OSSARIO COMUNE

In ogni cimitero è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

Articolo 34 - CINERARIO COMUNE

Almeno un cimitero, previa verifica di fattibilità ed approvazione di specifico progetto sarà dotato di un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiamo espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro che i familiari non abbiano provveduto diversamente. Le urne cinerarie che non possono avere immediata sistemazione vengono collocate in deposito temporaneo presso la camera mortuaria, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 3 dell'allegato 1.

Articolo 35 - ORARI

I cimiteri del Comune di Lamporecchio osservano un orario di apertura fissato per stagioni ed affisso all'ingresso. I cimiteri rimangono aperti secondo l'orario senza interruzione.

Articolo 36 - OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI

- 1) Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:
 - tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
 - fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza; vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.
- 2) Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:
 - eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
 - ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;
 - trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.
- 3) All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
 - fumare, tenere contegno chiassoso;
 - entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati; rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi; danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione; eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari; turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni;
 - svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - l'accattonaggio.
- 4) Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamata o/e diffidato dal personale di custodia e quando ne ricorrano gli estremi, richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

Articolo 37 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- 1) In ogni cimitero del territorio comunale deve essere organizzato uno o più campi d'inumazione destinato/i alle sepolture decennali.
- 2) Il Comune provvederà ad approvare il Piano cimiteriale comunale, che prende in considerazione la necessità di sepolture, da revisionare e aggiornare periodicamente.

Articolo 38 - SEPOLTURE PER INUMAZIONE

- 1) I nuovi campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
- 2) I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 3) Le sepolture in terra per inumazione hanno la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dal giorno del seppellimento. Le sepolture in terra per inumazione delle salme non decomposte, provenienti da estumulazione, hanno la durata di cinque anni.
- 4) Le misure della fossa inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, quali la collocazione nel fondo di materiale ghiaioso atto a favorire il drenaggio delle acque. Tali interventi devono essere autorizzati previo parere dell'U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L.

Articolo 39 - TUMULAZIONE

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi-ossari) costruite dal Comune.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le vigenti disposizioni.
E sono
 - a) aree per cappelle di famiglia;
 - b) tombe
 - c) forni o loculi
 - d) nicchia ossario per la raccolta di resti mortali e di urne cinerarie
- 3) La durata della concessione è di 35 anni e può essere rinnovata per un periodo di ulteriori 10, 20 o 35 anni, salvo quella per gli ossari che è di 20 anni con possibilità di rinnovo per 10 anni.
- 4) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumolo, sia o meno presente un feretro.
- 5) I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 6) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 7) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche, fatto salvo i recuperi sepolture, disposte a seguito di indicazioni dell'Amministrazione Comunale, sentiti i cittadini interessati, tesi a ridurre la cementificazione all'interno dei cimiteri.
- 8) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà e siano osservate le modalità previste dalle normative edilizie e le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 nonché le indicazioni fornite al punto 13.2 della Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della Sanità.

Articolo 40 - CAMERA MORTUARIA

Ogni cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché si tratti di sosta di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

Qualora il cimitero sia privo del deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.12, comma 2 del citato D.P.R..

La camera mortuaria deve essere conforme a quanto previsto dall'art.65 del citato DPR 285/90.

Articolo 41 - CAPPELLA DEL COMMIATO

La cappella del Commiato è un locale all'interno del Cimitero di Lamporecchio ove le salme possono essere esposte per il saluto dei familiari o per il semplice deposito della salma in attesa di altre destinazioni.

Il Comune di Lamporecchio si riserva di stabilire accordi con altri Comuni o soggetti privati per la gestione e l'utilizzo di questa cappella e delle celle frigorifere ivi presenti per la conservazione dei cadaveri.

Il Comune di Lamporecchio, ha facoltà di stipulare accordi ed organizzare il servizio ove garantire la ritualità di cui al comma 1 del presente articolo all'interno di strutture di proprietà di enti ecclesiastici, soggetti privati ed imprenditoriali, purché le strutture siano presenti sul territorio comunale e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per tale servizio.

Articolo 42 - SALA PER AUTOPSIE

La sala per autopsie deve rispondere agli stessi requisiti previsti per la camera mortuaria. Come previsto dall'art.66 del DPR 285/90. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione atto a rimuovere alla fonte i possibili contaminanti così da evitare l'inalazione di aerosol patogeni dispersi nell'aria durante l'attività lavorativa.

Articolo 43 - AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

- 1) Periodicamente verranno pianificati dal responsabile del servizio gli interventi di rotazione nei campi di inumazione.
- 2) All'interno del quadro oggetto del prossimo intervento oggetto di esumazione dovrà essere apposto un cartello di avviso ben visibile.

Articolo 44 - AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI

- 1) Alla scadenza il gestore del cimitero apporrà un avviso direttamente sul loculo/ossarino/cinerario dando notizia della scadenza.
- 2) Trascorso un mese dall'apposizione dell'avviso, si procederà alla estumulazione.

Articolo 45 - AVVISI DI SCADENZA

L'Amministrazione Comunale potrà pubblicare avvisi per la scadenza della sepoltura.

Articolo 46 - ESUMAZIONI ORDINARIE

- 1) Le esumazioni ordinarie vengono pianificate dal responsabile del servizio.
- 2) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art. 82 del D.P.R. n.285/90.
- 3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
- 4) Spetta al responsabile degli uffici cimiteriali o del gestore impartire direttive e disposizioni per stabilire, al momento della esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.

Articolo 47 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

- 1) Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt. 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Al fine di prevenire eventuali problemi igienico sanitari, non si rilasciano di norma, autorizzazioni ad esumazioni straordinarie trascorsi 30 giorni dal decesso.
- 3) L'esumazione straordinaria avviene dietro pagamento della apposita tariffa.

Articolo 48 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

- 1) Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione.
- 2) Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima della scadenza della concessione, così come indicato dalla normativa, possono essere effettuate previa autorizzazione dell'Azienda U.S.L.. Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza dell'Ispettore Sanitario. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite su richiesta motivata da parte dei familiari o dall'ufficio cimiteri dell'A.C. o dall'Autorità Giudiziaria.
- 3) È consentita la cremazione dei resti ossei o resti mortali.
- 4) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del servizio.
- 5) Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per un periodo di cinque anni, previa debita apertura della cassa metallica e al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse, si potranno introdurre nella fossa sostanze che facilitino la decomposizione delle salme come previsto dalle norme vigenti.
- 6) In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, laddove necessitassero particolari cautele igienico/sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del Responsabile dell'U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. o suo delegato.
- 7) Il Responsabile del Servizio può ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell'U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità.

Articolo 48/bis - GESTIONE DEI RESTI MORTALI

Le salme non mineralizzate in seguito a esumazioni o estumulazioni avvenute presso il Cimitero di Lamporecchio, saranno inumate presso uno degli altri cimiteri comunali, senza oneri aggiuntivi per i familiari (fatti salvi per gli arredi cimiteriali che rimangono a carico della famiglia).

Per la casistica sopra esposta, il Comune di Lamporecchio, si riserva di poter contribuire alla spesa per la cremazione della salma e prevedere un'eventuale concessione gratuita per 10 anni di un ossario/cinerario per la conservazione delle ceneri risultanti.

Articolo 49 - TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 1) Le esumazioni ordinarie programmate dall'Amministrazione sono eseguite gratuitamente.
- 2) È gratuita la collocazione dei resti ossei o delle ceneri in ossario o cinerario comune.
- 3) Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di assegnazione/concessione sono gratuite, escluse le conseguenti operazioni.

Articolo 50 - OGGETTI DA RECUPERARE

- 1) Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
- 2) Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
- 3) Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
- 4) Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, essere conservati per dodici mesi presso gli Uffici cimiteriali. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

Articolo 51 - INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

- 1) Non possono essere manomesse le caratteristiche costruttive dei loculi/ossari/cinerari. I marmi da apporre dovranno adeguarsi alla tipologia costruttiva.
- 2) I marmi devono essere di "bianco di Carrara" o simile. È consentito al Sindaco disporre di una deroga per specificati motivi.
- 3) Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del Comune se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.
- 4) Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione (ove possibile) dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.

Articolo 52 - RIFIUTI RISULTANTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 53 - MODALITÀ DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo preventiva comunicazione e autorizzazione a cura del Gestore Servizi Cimiteriali. È consentita invece la circolazione dei veicoli di servizio e degli operatori funebri, nonché delle imprese private incaricate di eseguire lavori all'interno del cimitero per i quali hanno ottenuto specifica autorizzazione.

Articolo 54 - COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEI CIMITERI

- 1) I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/90, ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto D.P.R. 285/90 nonché agli

artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sono deliberati dal Comune.

- 2) I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'articolo 338 del suddetto testo unico.
- 3) I Piani Regolatori cimiteriali di cui al successivo articolo possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata di cimitero.

Articolo 55 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- 1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente è tenuto a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Detto Piano Regolatore sarà provato con atto di Consiglio Comunale.
- 2) Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) si tiene conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Articolo 56 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

- 1) Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il relativo provvedimento, sentito il Responsabile dell'U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. o suo delegato. È adottato dal Consiglio Comunale.
- 2) Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono ed i concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con i limiti ivi indicati.

CONCESSIONI

Articolo 57 - CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di cappelle di famiglia.

- 2) Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, cinerari).
- 3) Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.
- 4) Il rilascio di concessioni (sepulture private, aree ecc.) è subordinato al pagamento di una tariffa individuata dall'Amministrazione Comunale con propri atti.
- 5) La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
- 6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio.
- 7) La concessione di un loculo ad una persona in vita può essere stipulata solo nei seguenti casi:
 - la persona richiedente abbia compiuto i 70 anni di età;
 - la concessione riguardi un loculo adiacente la tomba del proprio coniuge, convivente o componente dell'unione civile o di un parente in linea retta di primo grado;
- 8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. L'atto di concessione, in particolare deve indicare:
 - la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 58 - DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1) Tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.
- 2) La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:
 - a) Loculi fuori terra: 35 anni, con possibilità di rinnovo per 10 o 20 anni
 - b) Loculi interrati con cippo: 35 anni, con possibilità di rinnovo per 10 o 20 anni
 - c) Ossari: 20 anni per collocazione resti da estumulazione e esumazione, con possibilità di rinnovo per 10 o 20 anni
 - d) cinerari: 35 anni, con possibilità di rinnovo per 10 o 20 anni
 - e) Aree per costruzione cappelle di famiglia: 99 anni
- 3) È possibile il rinnovo della concessione nei modi stabiliti dall'art. 39 del presente regolamento.

Articolo 59 - SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE

Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Articolo 60 - SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

- 1) Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossario si trasmettono mortis causa per successione agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.
- 2) L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, alle seguenti condizioni: quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossario).

Articolo 61 - RETROCESSIONI

- 1) È riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
- 2) La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:
 - qualora la retrocessione avvenga entro due anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia;
 - qualora la retrocessione avvenga dopo i due anni il rimborso sarà pari al 40% della tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta e relativo agli anni interi residui non fruiti.
- 3) la retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.
- 4) gli aventi, in alternativa, possono richiedere la commutazione del rimborso, come sopra calcolato, in prolungamento di altre concessioni.

Articolo 62 - ESTINZIONE

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 63 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA

- 1) I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in decoroso stato la sistemazione delle stesse, delle lapidi, dei manufatti ecc. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
- 2) In difetto di tale dovere il responsabile competente dei servizi cimiteriali, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui al successivo articolo.

Articolo 64 - DURATA - DECADENZA

- 1) La Durata della concessione è prevista nel precedente articolo 56.
- 2) La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando la sepoltura:
 - a) la salma venga trasferita per altra sepoltura;
 - b) risulti in stato di abbandono, incuria, o per morte di quanti vi sono tenuti. La dichiarazione di decadenza è adottata con atto del Responsabile.Nel caso di cui al punto b) viene posto avviso sulla sepoltura, informando che entro sessanta giorni deve essere eliminato lo stato di degrado della sepoltura e che trascorso inutilmente detto

termine e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per ulteriori trenta giorni, con atto dirigenziale viene stabilito il termine e le modalità dell'estumulazione.

- 3) La decadenza non fa sorgere diritto per quanto attiene al rimborso di tasse o diritti comunque corrisposti ed inerenti la concessione in questione.

Articolo 65 - REVOCA

- 1) È facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
- 2) Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno trenta giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di sessanta giorni.

CAPPELLE DI FAMIGLIA

Articolo 66 - CONCESSIONE DELL'AREA - CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA

- 1) Le cappelle potranno essere costruite sull'aree di cui ai campi individuati nella planimetria del cimitero.
- 2) La concessione è a tempo determinato e la sua durata è di novantanove anni, salvo rinnovo.
- 3) Qualora vi siano all'interno dei cimiteri comunali delle aree libere ed individuate per la costruzione di cappelle di famiglia, verrà redatto apposito bando aperto ai cittadini residenti nel comune, nel quale verranno indicate le caratteristiche tecniche, gli importi, le modalità di pagamento, nonché la disciplina inerente la revoca, la decadenza e l'estinzione della concessione.

CREMAZIONE

Articolo 67 - CREMAZIONE

Si rimanda allo specifico allegato 1 "Regolamento per la cremazione, l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione"

APERTURA CIMITERI E ACCESSO

Articolo 68 - EPIGRAFI

- 1) Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.
- 2) A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.
- 3) È consentita l'apposizione di epigrafi e foto, senza vincoli di dimensione. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.

- 4) Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano.

Articolo 69 - SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ

- 1) Ove consistenza e natura delle attività da svolgere nell'area cimiteriale richiedano la redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza), copia dello stesso dovrà essere depositata con preavviso di dieci giorni sulla data prevista di loro inizio.
- 2) Il Gestore del Servizio Cimiteriale potrà richiedere modifiche o integrazioni al POS al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di legge ovvero il coordinamento in vista della sicurezza degli utenti e degli addetti alle generali attività di gestione cimiteriale.
- 3) Il rigetto del POS da parte del Gestore ovvero la contestazione del suo mancato deposito interdice l'esecuzione dell'opera.

Articolo 70 - PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE DEI CIMITERI

- 1) Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.
- 2) È vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione.
- 3) Il Gestore del Servizio cimiteriale o il competente Servizio dell'Amministrazione comunale che ravvisassero violazioni a tale regola di comportamento sono tenuti a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti nonché la revoca dell'accreditamento.
- 4) È vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.

Articolo 71 - DEFINIZIONI

- 1) Si intende come Gestore del Servizio cimiteriale o Gestore la persona fisica o giuridica individuata dal Comune di Lamporecchio dello svolgimento delle ordinarie funzioni di diretta gestione dei cimiteri.
- 2) Il Coordinatore e/o Responsabile della Gestione cimiteriale è la persona fisica preposta dal soggetto gestore alla sorveglianza ed all'indirizzo dell'attività tese all'ordinato mantenimento e sviluppo del sistema cimiteriale.

Articolo 72 - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE CIMITERIALE

- 1) Il Gestore del Servizio cimiteriale è tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni del presente regolamento, essendo demandato al medesimo ogni potere di iniziativa in vista di garantire le condizioni di decoro dei cimiteri.
- 2) Contro le disposizioni del Gestore che per loro natura non abbiano effetto immediato è ammesso ricorso gerarchico al Responsabile dell'Unità Organizzativa competente dell'Ente, che si pronuncia in via definitiva, salvi comunque i rimedi di legge.

Articolo 73 - PRIVACY

Il soggetto gestore delle attività cimiteriali è responsabile della tenuta dei registri cimiteriali e di tutta la documentazione afferente le operazioni cimiteriali, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Articolo 74 - NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.



COMUNE DI LAMPORECCHIO
Provincia di Pistoia

Allegato 1

**REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, L'AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E
DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

PREMESSA

Art. 1 Oggetto e finalità

PARTE PRIMA - Sistema autorizzatorio

Art. 2 Cremazione di salme

Art. 3. Cremazione di resti mortali

Art. 4. Cremazione di parti anatomiche riconoscibili

Art. 5. Cremazione di ossa contenute nell'ossario comune

PARTE SECONDA - Destinazione delle ceneri

Art. 6. Destinazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri

Art. 7. Destinazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di resti mortali

Art. 8. Destinazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di parti anatomiche riconoscibili

Art. 9. Destinazione delle ceneri provenienti dalle ossa contenute nell'ossario Comune

PARTE TERZA - affidamento delle ceneri

Art. 10 Volontà del defunto

Art. 11 Soggetto affidatario

Art. 12. Luogo della conservazione

Art. 13. Autorizzazione all'affidamento

Art. 14. Rinuncia all'affidamento

Art. 15. Controlli

Art. 16. Registro degli affidamenti

PARTE QUARTA - dispersione delle ceneri

Art. 17. Volontà del defunto

Art. 18. Incaricato della dispersione

Art. 19. Autorizzazione alla dispersione

Art. 20. Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 21. Smaltimento dell'urna

PARTE QUINTA - inumazione delle ceneri

Art. 22. Inumazione delle ceneri

PARTE SESTA - disposizioni finali

Art. 23. Nuove opere per la dispersione

Art. 24. Sanzioni

Art. 25. Tariffe

Art. 26. Senso comunitario della morte

Art. 27. Informazione ai cittadini

PREMESSA

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004, n. 29, così come modificata, da ultimo, dalla Legge Regionale Toscana n. 66/2013.

Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria), la Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e la Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, nonché del D.P.R. n. 254/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Il presente regolamento integra il regolamento comunale di polizia mortuaria.

Sono abrogate le norme del vigente regolamento di polizia mortuaria in contrasto con il presente regolamento.

PARTE PRIMA

SISTEMA AUTORIZZATORIO

Art. 2 - CREMAZIONE DI CADAVERI

- 1) La cremazione di cadavere - ai sensi della Legge n. 130/2001 sopra citata - è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, acquisito un certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, la comunicazione della stessa autorità, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'Ufficiale di stato civile acquisisce altresì la certificazione attestante che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate. Ovvero nel caso di defunto portatore di protesi elettro alimentate dovrà essere fornita la certificazione che le stesse sono state rimosse.
- 2) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, sottoscritta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal relativo rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, sottoscritta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari.
L'iscrizione è dimostrata dalla dichiarazione in carta libera, sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti inequivocabilmente la volontà di essere cremato. La suddetta dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione alla quale può essere iscritto il deceduto, che di norma è il presidente, il quale attesta che la persona è regolarmente associato fino alla data del decesso.
- 3) Laddove manchi la disposizione testamentaria, o qualsiasi altra espressione di volontà resa dal defunto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in presenza di analoga volontà dichiarata di fronte all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge, convivente o componente dell'unione civile o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- 4) Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.
- 5) Laddove all'atto della richiesta di cremazione sia individuato anche il soggetto affidatario delle ceneri, di cui ai successivi artt. 10 e ss., il provvedimento autorizzatorio conterrà anche le generalità dell'affidatario, (art. 2, L.R.T. n. 29/2004 così come modificato dall'art. 1 L.R.T. n. 66/2013).
- 6) L'autorizzazione alla cremazione di cadavere non è rilasciata se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1 lett. a). La dichiarazione è resa personalmente all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge, della stessa viene redatto processo verbale. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, l'autorizzazione avverrà con il rilascio del nulla osta dell'Autorità stessa, con allegato il certificato di necropsia con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

- 7) In presenza di volontà testamentaria del defunto di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
- 8) In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune, dove si trova sepolto il cadavere stesso, dopo aver fatto le opportune verifiche documentali per rilevare se vi sono veti di cremazione al momento del decesso.

Art. 3 - CREMAZIONE DI RESTI MORTALI

- 1) Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni, o di estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
- 2) La cremazione dei resti mortali così come definiti al punto che precede è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge, convivente o componente dell'unione civile o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. L'autodichiarazione è resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- 3) La cremazione di resti mortali inconsunti è disposta d'ufficio in caso di irreperibilità dei familiari o disinteresse, così configurato a seguito di mancanza di disposizioni in occasione della scadenza delle sepolture.
- 4) In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione dei resti mortali, dopo aver informato la cittadinanza con pubbliche affissioni, in merito:
 - ✓ alle circostanze rilevate
 - ✓ al periodo di effettuazione delle cremazioni
 - ✓ a luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 4 - CREMAZIONE DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

- 1) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.lgs. 15/07/2003, n. 254.

Art. 5 - CREMAZIONE DI OSSA CONTENUTE NELL'OSSARIO COMUNE

- 1) Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

PARTE SECONDA

DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 6 - DESTINAZIONE DELLE CENERI PROVENIENTI DALLA CREMAZIONE DI CADAVERI

- 1) Le ceneri, raccolte in apposita urna, possono essere:
 - a) conservate nelle cellette-ossario disponibili presso il cimitero comunale di destinazione, stipulando apposito contratto presso gli uffici dell'ente;
 - b) sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti;
 - c) trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri comuni;
 - d) affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
 - e) disperse nei luoghi di cui al successivo art. 20
 - f) inumate in apposito spazio cimiteriale, ove possibile, per una lenta dispersione;
 - g) disperse nel cinerario comune in forma anonima e collettiva.
- 2) Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, sono disperse nel cinerario comune.

Art. 7 - DESTINAZIONE DELLE CENERI PROVENIENTI DALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI

- 1) Le ceneri, raccolte in apposita urna:
 - a) possono essere conservate nelle apposite cellette-ossario disponibili presso il cimitero comunale di destinazione, stipulando apposito contratto presso gli uffici comunali.
 - b) sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
 - c) trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri comunali o di altri comuni;
 - d) essere conservate nel cinerario comune.

Art. 8 - DESTINAZIONE DELLE CENERI DELLA CREMAZIONE DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

- 1) Le ceneri, raccolte in apposita urna, possono:
 - a) essere conservate nelle cellette-ossario disponibili presso il cimitero comunale di destinazione, stipulando apposito contratto presso gli uffici dell'ufficio;
 - b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti;
 - c) essere trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri comuni;
 - d) essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
 - e) essere disperse nei luoghi di cui al successivo art. 20
 - f) essere disperse nel "giardino della memoria" allestito nel cimitero principale o in analoghe opere eventualmente presenti negli altri cimiteri comunali;
 - g) essere inumate in apposito spazio cimiteriale per una lenta dispersione;
 - h) essere conservate nel cinerario comune in forma anonima e collettiva.
- 2) Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, sono disperse nel cinerario comune.

Art. 9 - DESTINAZIONE DELLE CENERI DELLA CREMAZIONE DI OSSA PROVENIENTI DALL'OSSARIO COMUNE

- 1) Per questa tipologia è previsto esclusivamente la destinazione nel cinerario comune.

PARTE TERZA

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 10 - VOLONTÀ DEL DEFUNTO

- 1) La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla previa manifestazione della volontà del defunto espressa in una delle seguenti forme (art. 3 L. n. 130/2001):
 - a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione di cui all'art. 2, co. 2 lett. b) del presente regolamento contenente l'espressa volontà del defunto di affidamento delle ceneri;
- 2) Laddove manchi la disposizione testamentaria o qualsiasi altra espressione di volontà resa dal defunto, l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata in presenza di analoga volontà dichiarata di fronte all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge, convivente o componente dell'unione civile o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Art. 11 - SOGGETTO AFFIDATARIO

- 1) Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, associazione, liberamente scelta dal defunto.
- 2) L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, a persona diversa da quella designata, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire l'urna.
- 3) L'affidatario presenta istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:
 - a) dati anagrafici e residenza del richiedente;
 - b) dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) luogo di conservazione e l'eventuale persona diversa a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscrive il verbale di consegna.
 - d) dichiarazione di essere la conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di profanazione dell'urna e di dispersione delle ceneri non autorizzata.

Art. 12 - LUOGO DELLA CONSERVAZIONE

- 1) L'urna cineraria è conservata presso l'abitazione dell'affidatario. Qualora l'affidatario muti la propria residenza, è tenuto darne comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, entro 10 giorni.

Art. 13 - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO

- 1) L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Lamporecchio.
- 2) Se l'affidatario è residente in altro comune, il Comune di Lamporecchio, in quanto comune di decesso o di tumulazione delle ceneri, provvede alla sola autorizzazione per il trasporto dell'urna contenenti le ceneri.
- 3) Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro Comune, quest'ultimo dovrà disporre un nuovo atto di affidamento.

- 4) L'autorizzazione contiene le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna.
- 5) Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché relativi a persone decedute in data successiva al 30 marzo 2001.

Art. 14 - RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO

- 1) L'affidamento delle ceneri può essere oggetto di rinuncia da parte dell'affidatario. In tal caso la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione resa per iscritto di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune.
- 2) Qualora l'affidamento sia stato effettuato a più soggetti, la rinuncia di uno di essi non implica la rinuncia degli altri affidatari.
- 3) In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta; in mancanza di ciò l'urna è riconsegnata al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune, ai sensi dell'art. 80 commi 3 e 6 del DPR 285/90.

Art. 15 - CONTROLLI

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria.
- 2) In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata disponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale principale .

Art. 16 - REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI E LA DISPERSIONE

- 1) Le autorizzazione all'affidamento e alla dispersione sono registrate a cura dell'ufficio stato civile. In tale registro riportati i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo dell'affidamento, le eventuali variazioni intervenute, gli esiti degli eventuali controlli effettuati.

PARTE QUARTA

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 17 - VOLONTÀ DEL DEFUNTO

- 1) La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti forme (art. 3 L. n. 130/2001):
 - a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione di cui all'art. 2, comma 2 lett. b) del presente regolamento contenente l'espressa volontà del defunto per la dispersione delle ceneri;

Art. 18 - INCARICATO DELLA DISPERSIONE

- 1) La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona incaricata ai sensi degli articoli precedenti.
- 2) La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:
 - a) esecutore testamentario;
 - b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
 - c) dal rappresentante legale delle associazioni riconosciute
- 3) È facoltà della Giunta prevedere una tariffa autorizzare i dipendenti alla dispersione, nel caso in cui non si verifichi alcuna delle ipotesi precedenti.

Art. 19 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

- 1) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo del decesso.
- 2) Qualora la dispersione avvenga nel territorio di altro Comune, comunque sempre all'interno del territorio regionale, occorre preventivamente acquisire il nulla osta del Comune di dispersione.
- 3) Può essere altresì autorizzata la dispersione di ceneri tumulate nei cimiteri cittadini antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché relative a persone decedute in data successiva al 30 marzo 2001, se pur deceduti in altri comuni.
- 4) E' autorizzata la traslazione delle ceneri al comune competente territorialmente quando la dispersione è richiesta su ambiti territoriali diversi da quello regionale
- 5) Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione lo fa con apposita domanda, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, indicando il luogo della dispersione, presentando eventuali supporti cartografici e/o fotografici e, in caso di dispersione in aree private, consegnando dichiarazione scritta di assenso del proprietario.

Art. 20 - LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

- 1) Nel territorio del Comune di Lamporecchio la dispersione è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune, ove presente, per la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri;
 - b) in aree naturali demaniali, a distanza di oltre 200 m da centri abitati e insediamenti abitativi, con esclusione delle zone adibite a verde attrezzato, a campeggio, a giardini pubblici, ad uso turistico e a distanza di oltre 200 m. da pubblici esercizi;
 - c) in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari espresso per iscritto.
 - d) nel terreno di proprietà comunale, fino a che il Comune manterrà la proprietà, individuato nella planimetria in allegato A).

- 2) La dispersione non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 3) La dispersione è comunque vietata all'interno dei centri abitati come definiti dall'art. 3 co. 1 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
- 4) I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri.
- 5) La dispersione può essere effettuata previa comunicazione scritta al Sindaco, che può essere anche la copia dell'autorizzazione alla dispersione, e deve contenere:
 - nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dell'affidatario che provvederà alla dispersione;
 - nome, cognome e data di morte del defunto;
 - luogo nel quale verrà effettuata la dispersione, tra quelli sopra indicati;
- 6) La dispersione potrà avvenire non prima di due giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.
- 7) Il Comune si riserva di verificare quanto prescritto e autorizzato nel presente articolo con i propri organi di vigilanza.

Art. 21 - SMALTIMENTO DELL'URNA

- 1) Dopo la dispersione delle ceneri l'urna cineraria può essere riconsegnata al cimitero, che provvederà allo smaltimento.

PARTE QUINTA

INUMAZIONE DELLE CENERI

Art. 22 - INUMAZIONE DELLE CENERI

- 1) L'inumazione delle ceneri, per lenta dispersione, è consentita solo in area cimiteriale specificamente destinate allo scopo.
- 2) All'interno dei cimiteri comunali vengono predisposti appositi spazi destinati alla inumazione delle ceneri. Non è consentita l'inumazione delle ceneri in spazi diversi.
- 3) E' consentita l'inumazione di ceneri nello spazio destinato a fossa di inumazione, in presenza di defunto applicando le medesime regole delle sepolture, compreso la durata.
- 4) La durata della permanenza della targhetta è fissata in dieci anni. Alla scadenza, trattandosi di una forma di dispersione e non dovendo quindi procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso dovrà essere collocato in prossimità del campo. La fossa potrà essere riutilizzata per l'inumazione di altre ceneri.
- 5) Le urne destinate all'inumazione sono costituite di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
- 6) Le fosse di inumazione delle urne devono avere dimensioni minime di m 0,25 per 0,25 ed essere separate tra loro da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. E' d'obbligo uno strato di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
- 7) Le fosse di inumazione saranno contraddistinte da identici cippi sui quali sono fissate identiche targhe di materiale lapideo con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventualmente, secondo la richiesta dei familiari, con inciso anche il simbolo religioso o laico.
- 8) La dimensione e le caratteristiche dei cippi e delle targhe vengono stabilite dalla direzione dei servizi cimiteriali, anche in relazione alle misure delle fosse adottate, pur nel rispetto di quelle minime prefissate.
- 9) Il servizio di inumazione delle ceneri viene svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali del Comune.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - NUOVE OPERE PER LA DISPERSIONE

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono individuate e rese idonee le aree per provvedere all'inumazione delle urne cinerarie ed alla dispersione delle ceneri.
- 2) Per le ceneri già affidate o disperse nei cinque anni precedenti l'adozione del presente regolamento è possibile richiedere l'apposizione della targa della memoria, previo pagamento della tariffa.

Art. 24 - SANZIONI

- 1) Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), salvo diversa disposizione di legge speciale.
- 2) Le violazioni di cui all'art. 2 della L. n. 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da €. 2.582,28 ad €. 12.911,42.

Art. 25 - TARIFFE

- 1) La Giunta Comunale individua le tariffe per i servizi resi

Art. 26 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

- 1) Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dal presente regolamento e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, da eseguire secondo le modalità tecniche individuate dal Responsabile del servizio cimiteri.
- 2) Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 27 - INFORMAZIONE AI CITTADINI

- 1) Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
- 2) Specifiche e dettagliate informazioni devono essere dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri ed alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse.